

REFERENDUM 2016

IL FOCUS, I COMMENTI TECNICI, I SUGGERIMENTI PER GLI INDECISI

COSA CAMBIA CON LA RIFORMA?

1) Camera e Senato – Formazione delle leggi

Se passa la riforma perché si vota SI

Se dovesse passare la Riforma Costituzionale verrà abolito il sistema parlamentare del "bicameralismo perfetto" per cui il potere legislativo e il voto di fiducia al governo saranno di competenza esclusiva della Camera dei Deputati, mentre il Senato della Repubblica avrà altri poteri e funzioni.

Tuttavia è previsto per l'approvazione di specifiche tipologie di leggi, espressamente indicate dalla nuova Carta Costituzione, il procedimento bicamerale paritario, quindi servirà l'approvazione dello stesso testo della legge sia da parte del Senato che da parte della Camera dei deputati (uguale al meccanismo attuale). La ratio unificante del complesso

delle leggi bicamerali va individuata nella possibilità di qualificare i provvedimenti legislativi in parola come leggi "ordinamentali", legate all'attuazione della Costituzione e a questioni che hanno un impatto diretto o indiretto sulle autonomie territoriali.

VIENE ABOLITO IL
BICAMERALISMO PERFETTO
MA TUTTAVIA RIMANE PER
L'APPROVAZIONE DI
SPECIFICHE TIPOLOGIE DI
LEGGI, ESPRESSAMENTE
INDICATE DALLA NUOVA
CARTA COSTITUZIONE

legge approvato dalla Camera venga immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti potrà esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senatori potranno deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera si esprimerà in via definitiva ma senza alcun vincolo di accogliere le

Il nuovo procedimento di formazione delle leggi ordinarie (art. 70 cost.) prevede che, ogni disegno di

Domenica prossima, 4 dicembre siamo chiamati a votare per il referendum sulla riforma costituzionale promossa dal governo Renzi.

Le urne saranno aperte dalle ore 7 fino alle 23: potranno votare tutti i cittadini italiani che alla data della consultazione avranno compiuto 18 anni. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle urne.

Si tratta di un referendum costituzionale confermativo per il quale non è previsto quorum:

qualunque sarà l'affluenza alle urne, il risultato sancirà la riforma (o mancata riforma) della nostra carta costituzionale.

Pertanto, Nel caso in cui la maggioranza +1 dei voti validi fosse a favore della riforma, le modifiche alla Costituzione entrerebbero definitivamente in vigore; nel caso contrario, la Carta non subirebbe alcuna modifica.

proposte di modifica. Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, la legge può essere promulgata.

Il testo di riforma prevede due varianti al procedimento ordinario: quando il Senato ha un peso maggiore e

quando deve decidere più in fretta.

Un primo procedimento – prevalentemente definito “monocamerale rinforzato” – concerne le leggi che danno attuazione alla c.d. “clausola di supremazia” (art. 117 Cost., quarto comma) che consente l'intervento di leggi statali in materie non ricomprese nella potestà esclusiva dello Stato quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell'interesse nazionale. La Camera dei deputati deve trasmettere il testo di legge entro dieci dalla sua approvazione al Senato che può proporre modificazioni al progetto entro il termine di trenta giorni. Tali proposte, approvate dal Senato a maggioranza assoluta dei propri componenti, hanno un peso maggiore rispetto al procedimento ordinario suindicato, in quanto possono essere rifiutate dalla Camera solo se delibera anch'essa, nella votazione finale, con la maggioranza assoluta. Nel caso tale maggioranza non viene raggiunta, le modificazioni proposte dal Senato dovrebbero ritenersi approvate dalla Camera.

Il maggior peso attribuito al Senato all'interno del procedimento legislativo in esame appare direttamente connesso al ruolo di garanzia del sistema delle autonomie

locali assegnato a tale organo dal testo di riforma.

La seconda variante del procedimento legislativo ordinario – c.d. “monocamerale di bilancio” o “ordinario con prevalenza della Camera ma intervento obbligatorio del Senato” – si riferisce all'approvazione della legge del bilancio e del rendiconto consuntivo, che vanno necessariamente esaminate dal Senato (non occorre quindi che l'esame venga richiesto da un terzo dei componenti l'Assemblea come per il procedimento ordinario). In questo caso, tuttavia, il Senato ha a disposizione solo quindici giorni (dalla data di trasmissione del testo da parte della Camera) per deliberare eventuali proposte di modificazione. Trattandosi di un procedimento monocamerale speciale, si ritiene che debbano applicarsi, nel silenzio della norma con riferimento all'esito delle proposte di modificazione del Senato, le disposizioni che regolano in generale l'approvazione delle leggi monocamerali in merito alla pronuncia in via definitiva della Camera, non prescrivendosi in questo caso il raggiungimento di un quorum superiore alla maggioranza semplice.

Se non passa la riforma perché vince il NO

Il potere legislativo continuerà ad essere

esercitato dal Parlamento, nel sistema del “bicameralismo perfetto” con il quale la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica approvano le leggi e votano la fiducia al Governo in modo perfettamente paritario.

Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo dalla Camera e dal Senato.

Il procedimento di formazione per le leggi ordinarie, disciplinato dall'attuale Carta Costituzionale e dai regolamenti parlamentari si articola in diverse fasi: la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa) – la votazione e l'approvazione dello stesso testo della legge da entrambe le assemblee legislative – la promulgazione del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame) - la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore. La fase di votazione e approvazione del testo di legge prevede che, dopo la sua approvazione alla Camera a cui è stato presentato per primo, venga trasmesso all'altra Camera che lo approverà nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da un'assemblea a all'altra, finché non viene approvato da entrambe nell'identica formulazione (c.d. navette).

Tuttavia, oltre all'iter ordinario di approvazione delle leggi, che per alcune tipologie di iniziative legislative indicate dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera è obbligatorio, sono previsti attualmente due ulteriori procedimenti legislativi abbreviati. Il primo prevede che l'esame e l'approvazione del progetto di legge venga

attribuito ad una Commissione in sede legislativa, ad eccezione del fatto che, se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richieda, il progetto di legge viene rimesso all'Assemblea. Al contrario la seconda variante prevede che, una Commissione in sede redigente, appositamente incaricata da una Camera,

prepari un progetto di legge per l'Assemblea, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.

2) LA CORTE COSTITUZIONALE

SE VINCE IL SÌ

I 5 giudici della Consulta di nomina parlamentare non saranno più eletti dal Parlamento riunito in seduta comune. Saranno, infatti, scelti separatamente dalle due Camere, 3 dalla Camera e 2 dal Senato.

Per l'elezione dei nuovi giudici della Corte Costituzionale, in occasione dei primi due turni di votazione, sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 dei componenti, mentre dagli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza dei 3/5.

SE VINCE IL NO

I 5 giudici della Consulta di nomina parlamentare saranno eletti dal Parlamento in seduta comune. Sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Parlamento in seduta comune. Dal terzo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei 3/5 del Parlamento.

3) ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SE VINCE IL SÌ

Il Presidente della Repubblica sarà eletto solo dai 630 deputati e dai 100 senatori riuniti in seduta comune. Non ci saranno più i delegati regionali.

Per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica serviranno, per i primi tre scrutini, la maggioranza dei 2/3 dei membri del Parlamento riunito in seduta comune. Dalla quarta votazione, per eleggere il nome del nuovo Presidente servirà la maggioranza dei 3/5 dei del Parlamento riunito in seduta comune. Dalla settimana votazione basterà la maggioranza dei 3/5 dei votanti, cioè dei membri del Parlamento riunito in seduta comune che hanno preso parte alla votazione

SE VINCE IL NO

Il Presidente della Repubblica sarà eletto dal Parlamento in seduta comune, cioè da Camera e Senato riuniti a cui, inoltre, si aggiungeranno i 58 delegati eletti dai consigli regionali (tre per ogni Regione, a eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno solo).

Per esseri eletti, nei primi tre scrutini serve la maggioranza dei due terzi, mentre dalla quarta votazione in poi basta la maggioranza assoluta, cioè il 50 per cento più uno.

4) LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

Per quanto riguarda **l'iniziativa legislativa popolare** è un istituto di democrazia diretta, in quanto, attraverso l'esercizio di tale potestà, il popolo può esprimere un proprio orientamento presentandolo alle Camere e dando così avvio al procedimento legislativo.

Se vince il NO

L'iniziativa legislativa da parte del popolo è disciplinata dall'art. 71 Cost., il quale riconnette questa potestà ai cittadini subordinandola alla raccolta di 50000 firme e alla redazione di un progetto redatto in articoli. E' un istituto di democrazia, oltre che diretta, anche partecipativa, in quanto per far sì che il progetto legislativo popolare divenga legge, alla volontà del popolo deve necessariamente seguire la volontà dell'organo che detiene la funzione legislativa. Nell'attuale disciplina normativa non vi è espressa previsione che il progetto legislativo dei cittadini venga poi discusso e votato dal Parlamento.

Se vince il SI

L'art. 71 Cost. viene modificato prevedendo l'aumento delle firme utili affinché il progetto di legge possa essere valutato dal Parlamento, da 50000 a

250000. Ulteriore modifica si ha in ordine all'iter che tale progetto segue una volta raccolte le firme necessarie, infatti viene introdotto il principio secondo il quale la discussione e la deliberazione, da parte del Parlamento in merito ai progetti di legge di iniziativa popolare, debbano essere garantite attraverso una calendarizzazione precisa disciplinata da regolamenti parlamentari.

minimo di elettori che devono partecipare alla votazione affinché il referendum sia valido, è del 50% + 1 degli aventi diritto. Dalla stessa norma costituzionale è previsto un limite rispetto al quale non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum: le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

NEL CASO IN CUI I PROMOTORI
DEL REFERENDUM SIANO ALMENO
800000, IL QUORUM SI
ABBASSEREBBE NON ESSENDO PIÙ
CALCOLATO SUGLI AVENTI
DIRITTO, BENSÌ SUL NUMERO DEI
VOTANTI ALL'ULTIMA TORNATA
ELETTORALE PER LE CAMERE

Come l'iniziativa legislativa popolare, anche il **referendum** è un istituto giuridico attraverso il quale si garantisce ai cittadini la partecipazione diretta alle scelte e agli orientamenti politici del Paese.

Se vince il NO

Il referendum abrogativo è disciplinato dall'art. 75 Cost. il quale stabilisce che, affinché la proposta abrogativa possa essere posta al vaglio dell'elettorato, siano necessarie 500000 firme. Il quorum, cioè il numero

Se vince il SI

Nel caso in cui la Riforma venisse approvata, sia la previsione della soglia delle 500000 firme utili alla presentazione di un quesito

referendario, sia la previsione del 50% +1 quale quorum minimo affinché il voto espresso dall'elettorato sia valido, rimangono immutati. Rimane immutato anche il limite posto per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La novità della Riforma è rappresentata dal fatto che, nel caso in cui i promotori del referendum siano almeno 800000, il quorum si abbasserebbe non essendo più calcolato sugli aventi

diritto, bensì sul numero dei votanti all'ultima tornata elettorale per le Camere. Ulteriore novità, che si avrebbe con l'approvazione della Riforma costituzionale, è l'introduzione del c.d. "referendum propositivo", attraverso il quale il popolo potrà chiedere al Parlamento

di legiferare su una tematica in particolare, ad esempio su una questione di grande attualità rispetto al periodo storico nel quale il referendum potrebbe essere indetto. Su questo aspetto la Riforma, per una disciplina completa, rinvia a nuove

leggi che dovranno essere discusse e approvate

5) CNEL

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o Cnel, è nato come un organismo che svolge attività di consulenza per il Parlamento e il Governo e che si occupa di materie economiche e sociali:

- Elabora pareri su richiesta del Parlamento, del Governo e delle Regioni;
 - Predispose osservazioni e disegni di legge riguardanti la politica economica e sociale, politica europea e internazionale, il lavoro, l'ambiente, le reti ed infrastrutture;
 - Compie studi e indagini sull'andamento della congiuntura economica, del mercato del lavoro, della contrattazione, dell'immigrazione e della lotta alla criminalità.
- Il Cnel si occupa anche dell'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, in cui sono appunto raccolti gli accordi di contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, sia del settore privato che del

SE VINCE IL NO

Il Cnel continua ad esistere e a svolgere tutte le sue funzioni. Coloro che sono a favore del No e quindi della permanenza del Cnel, sostengono che tale organo andrebbe sì modificato, ma non eliminato completamente, poiché rappresenta un pilastro della democrazia economica che delinea la programmazione del mercato. Secondo la loro opinione, la presenza del Cnel, infatti, fa sì che il mercato non diverga dalle finalità sociali che lo Stato deve garantire; mentre, se tale programmazione da parte del Cnel non ci fosse, sarebbe esclusivamente il mercato a gestire domanda e offerta.

SE VINCE IL SÌ

L'art. 99 viene abrogato e quindi il Cnel sarebbe soppresso. Alla base di questa scelta ci sarebbe soprattutto il **considerevole risparmio** che la soppressione del Cnel apporterebbe alle casse dello Stato e poi l'opportunità di archiviare quello che molti hanno definito un "tentativo fallito", un organo ausiliario che è ormai inutile, considerato che ormai il mercato del lavoro non è più quello di 50 anni fa ma è del tutto cambiato.

settore pubblico, depositati dalle parti stipulanti, nonché gli accordi interconfederali del settore privato, gli accordi governo-parti sociali e i contratti collettivi nazionali quadro dei vari comparti pubblici. Altro compito del Cnel è quello di realizzare importanti banche dati: sull'immigrazione, sul mercato del lavoro, sulle statistiche territoriali e sulle professioni non regolamentate.

I consiglieri che lo compongono, una volta nominati, restano in carica per 5 anni con possibilità di essere riconfermati; tali consiglieri erano 121 fino al 2011, dopo sono stati ridotti a 64, fino ad arrivare ad oggi che ne sono rimasti solo 24.

Anche se oggi i consiglieri non percepiscono più l'indennità e il costo complessivo del Cnel ammonta ad 8,7 milioni, bisogna considerare che in passato ha invece raggiunto anche i 22 milioni.

6) I POTERI DELL'ESECUTIVO

- **SE NON PASSA LA RIFORMA:**

Ai sensi dell'attuale art. 77 della Costituzione, le Camere possono delegare il Governo l'emanazione di provvedimenti aventi valore di legge ordinaria.

Invece, nei soli casi caratterizzati da necessità ed urgenza, Il Governo può adottare autonomamente decreti legge, che dovranno essere presentati il giorno stesso ad entrambe le Camere per la loro conversione, in caso contrario perderanno di efficacia ab origine.

- **SE PASSA LA RIFORMA:**

Rimarrà la possibilità per il Governo di adottare provvedimenti aventi valore di legge ma saranno previsti dei limiti riguardo ad alcune materie appositamente previste.

Sarà prevista la possibilità per il Governo di accelerare le tempistiche di approvazione delle leggi ritenute fondamentali per l'attuazione del suo programma politico.

Il Governo potrà infatti presentare alla Camera dei Deputati un disegno di legge che dovrà essere iscritto entro cinque giorni all'ordine del giorno e che sarà oggetto di deliberazione della Camera stessa nei successivi settanta giorni.

7) IL PARLAMENTO

- **SE NON PASSA LA RIFORMA:**

Il Senato rimarrà composto da 315 senatori elettivi oltre i senatori a vita, precedenti Presidenti della Repubblica o cittadini illustri dai medesimi nominati.

Resteranno ferme le limitazioni di età per l'elettorato attivo e passivo: 25 anni per votare e 40 per essere eletti.

- **SE PASSA LA RIFORMA:**

Il Senato sarà composto da 90 Senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali nazionali – tra cui 21 sindaci - oltre i senatori eletti dal Presidente della Repubblica per la durata di 7 anni senza possibilità di essere nuovamente nominati.

La durata del mandato dei 90 senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono eletti.

Viene eliminato il limite di età per l'elettorato passivo: i senatori potranno avere anche meno di 40 anni.

8) Rapporto tra Stato, Regioni ed Enti locali

La proposta referendaria mira alla revisione del Titolo V della Costituzione e ad un nuovo assetto delle competenze statali e regionali, invertendo la rotta rispetto alla legge costituzionale n. 3/2001, che ha definito l'attuale sistema dei poteri attribuiti allo Stato ed a livello locale.

In particolare, quanto all'art. 117 Cost., la riforma è tesa ad incidere sulla centralizzazione e redistribuzione delle materie oggetto di potestà concorrente tra Stato e Regioni (tra cui: rapporti internazionali; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; valorizzazione dei beni culturali), per le quali la potestà legislativa spetta alle Regioni, mentre lo Stato si riserva la determinazione dei principi fondamentali.

L'intento è ridurre il cospicuo contenzioso che si è sviluppato negli ultimi anni dato dall'incertezza sull'attuazione della potestà concorrente.

La riforma costituzionale intende introdurre anche la c.d. "clausola di supremazia", con cui, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale ed eliminare le Province, redistribuendo le loro funzioni; ciò al fine di limitare le spese ed alleggerire l'apparato burocratico.

Se vince il NO

Viene mantenuto l'assetto attuale dell'art. 117 Cost. che prevede potestà esclusiva dello Stato e potestà concorrente tra Stato e Regioni nelle materie elencate, nonché potestà per tutte le altre materie ivi non incluse attribuita alle Regioni in via residuale.

Le Province restano.

Se vince il SI

Si elimina la competenza concorrente, redistribuendo le materie oggetto di tale competenza. Alle Regioni spetterà la pianificazione territoriale, la gestione delle infrastrutture e dei trasporti, del servizio sanitario, e tutto ciò che riguarda l'attività delle imprese, sia relativamente ai servizi da erogare (inclusa la formazione) che l'incentivo della crescita economica. Anche il turismo, i beni culturali, la tutela del paesaggio e dell'ambiente, saranno definiti a livello locale, per tutti gli aspetti inerenti il territorio.

Molte competenze, invece, torneranno appannaggio esclusivo dello Stato, e tra queste:

- sicurezza sul lavoro, incluse le politiche attive e il rapporto del pubblico impiego;
- gestione di porti e aeroporti, infrastrutture nazionali ed internazionali;
- energia (sia per quanto attiene al trasporto che alla distribuzione);
- politiche per l'occupazione, istruzione e formazione professionale;
- ordinamenti professionali;
- ordinamento sportivo;
- governo del territorio e gestione della protezione civile.

Viene introdotta la clausola di supremazia.

Vengono abolite le Province.

Se passa la riforma:

- **SI ELIMINA LA COMPETENZA CONCORRENTE, REDISTRIBUENDO LE MATERIE OGGETTO DI TALE COMPETENZA**
- **VIENE INTRODOTTA LA CLAUSOLA DI SUPREMAZIA.**
- **VENGONO ABOLITE LE PROVINCE.**

SUGGERIMENTI PER GLI INDECISI



Perché Voto NO

(Avv. Antonio Di Pietro – Studio Legale Scicchitano)

Innanzitutto una premessa: certamente andrò a votare il prossimo 4 dicembre ed invito tutti i cittadini a fare altrettanto. Non ha senso, infatti, rinunciare al voto (come pure sembrerebbe che oltre il 30% degli elettori intendano fare) e poi lamentarsi del risultato che non si condivide.

Nel merito, voterò "NO", ed il mio è un NO convinto e determinato perché ritengo che "il gioco non vale la candela" (come si dice dalle mie parti): vale a dire che non mi sta bene passare dall'attuale Costituzione che garantisce sovranità popolare e centralità del Parlamento ad un regime composto da una oligarchia partitica che occuperà i posti chiave del potere.

Voterò "NO", perché non mi riconosco in chi l'ha proposta e voluta: un Governo supportato da una maggioranza parlamentare posticcia e non scelta dai cittadini ed un Parlamento eletto con una legge elettorale dichiarata incostituzionale.

Voterò "NO", perché non ritengo affatto che la riforma costituzionale proposta semplificherà le procedure parlamentari ma anzi le complicherà e aggraverà.

Voterò "NO"...ma mi fermo qui perché ritengo che già il modo con cui viene presentata agli elettori la scheda elettorale sia un modo truffaldino: far credere cioè – contrariamente al vero - che si stia votando una riforma che farà risparmiare un sacco di soldi e di tempo e si faranno leggi migliori che oggi non si possono fare.



I MIEI 11 BUONI MOTIVI PER VOTARE SI'

(Avv. Luigi Li Goffi – Studio Legale Scicchitano)

1. *il referendum propositivo*
2. *l'esame e decisione sui ddl popolari*
3. *la parità di genere*
4. *il tetto agli stipendi dei consiglieri regionali*
5. *il divieto di corrispondere denaro ai gruppi regionali*
6. *il superamento della legislazione concorrente*
7. *le limitazioni alla decretazione d'urgenza*
8. *lo statuto delle opposizioni*
9. *l'attribuzione allo stato delle competenze in materia di salute, ambiente, trasporti, istruzione, politiche sociali, ricerca scientifica, sicurezza sul lavoro, istruzione e formazione professionali, tutela beni culturali, protezione civile, energia, porti e aeroporti, attività culturali e turismo, commercio con l'estero (il che consentirà una disciplina unitaria ed uniforme)*
10. *la clausola di supremazia (giurisprudenza costituzionale)*
11. *la trasparenza, oltre l'imparzialità e il buon andamento, nei pubblici uffici.*

Queste cose e principi, attualmente, non sono in Costituzione.

A me piacciono e trovo che siano in linea con ciò che ho sempre pensato.

Ovviamente rispetto chi non voglia avere in Costituzione, questi principi. Buone scelte a tutti.